

COMUNE DI SENIGALLIA Rep.

PROVINCIA DI ANCONA

--==oOo==--

**ACCORDO QUADRO “SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA
TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SE-
NIGALLIA”.**

CONTRATTO NORMATIVO. C.I.G.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) con sede in Piazza Roma

n. 8, rappresentato da nato a il,

domiciliato per ragioni d’ufficio presso la sede comunale, che interviene nel

presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Senigallia, nella sua qualifica di Responsabile

dell’Area, in virtù del Decreto del Sindaco n. xxx del xx/xx/xxxx,

di seguito denominato “Stazione Appaltante” o “Comune”;

E

- (C.F. / P. IVA) con sede in, Via

..... n. e numero di iscrizione alla Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, rappresentato da

..... nato a il xx/xx/xxxx, il quale dichiara di intervenire nel

presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa

....., di seguito denominato “Appaltatore”;

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO CHE

- con Determina a contrarre n. xx del xx/xx/xxxx del Responsabile dell'Area del Comune di Senigallia è stata indetta una procedura negoziata mediante RDO (richiesta d'offerta) aperta al mercato sul MEPA per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, attraverso il quale procedere all'affidamento dei servizi di noleggio ed assistenza tecnica per gli eventi organizzati dal Comune di Senigallia per un importo complessivo pari a € oltre IVA;

- con determinazione n. xxx del xx/xx/xxxx del Responsabile dell'Area la gara è stata aggiudicata all'operatore economico che ha offerto il prezzo complessivo di euro, per l'esecuzione dell'Accordo Quadro attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune potrà basare l'affidamento di appalti per l'esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad € oltre IVA di legge;

- l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la dichiarazione relativa alla composizione societaria acquisita al protocollo generale del Comune di Senigallia al n. del (*facoltativo*);

- il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto e di comune accordo convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto normativo/Accordo Quadro

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.

2. Il Comune di Senigallia affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'Accordo Quadro in premessa (CIG:), attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi. L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei servizi che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'Appaltatore con appositi contratti applicativi.

Nel dettaglio, i contratti verteranno nei servizi di noleggio ed assistenza tecnica per gli eventi organizzati dal Comune di Senigallia, come meglio esplicitato e descritto nelle Condizioni particolari di contratto.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti applicativi che l'Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati, che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione Appaltante e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- le Condizioni particolari di contratto;
- l'Offerta economica.

Art. 2 - Valore del contratto normativo/Accordo Quadro

1. Il valore stimato dell'Accordo Quadro è di € (euro virgola) avendo il concorrente offerto il prezzo complessivo di euro (.....) per la durata di due anni.

L'Appaltatore se ne assume ogni rischio.

Il valore economico indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

I singoli prezzi unitari offerti in sede di gara si applicano anche ai singoli ed

eventuali Contratti applicativi.

Art. 3 - Modalità di affidamento dei Contratti applicativi

1. L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico. In sede di affidamento il Comune potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

1. L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nell'offerta dell'Appaltatore.

Art. 5 - Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 2 (due) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di attivazione del servizio risultante dal verbale di consegna nelle ipotesi previste dall'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023.

Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, prima della scadenza, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito, senza che le Parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni particolari di contratto in caso di recesso anticipato, i Contratti Applicativi e i servizi ad essi collegati continueranno ad avere effetto fino al termine naturale dell'Accordo Quadro.

Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a

quelli dovuti in forza dei Contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'Appaltatore non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi in cui dovessero essere stipulati Contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo dell'appalto

1. L'Appaltatore avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più Contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo Contratto applicativo. Il Comune corrisponderà la somma offerta in sede di gara, proporzionata all'entità del singolo Contratto applicativo. Il pagamento del corrispettivo da parte del Comune sarà subordinato all'effettiva attuazione da parte dell'affidatario delle prestazioni previste nel contratto attuativo.

2. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica posticipata, inviata al Comune.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. Ulteriori dettagli e termini, in particolare sulle specifiche modalità previste per la fatturazione dei servizi offerti, sono contenuti nell'art. 9 delle Condizioni

particolari di contratto, che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Art. 7 - Modalità di effettuazione del servizio

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali Contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

2. Il codice identificativo gara relativo agli eventuali Contratti applicativi dell'Accordo Quadro sarà fornito dalla Stazione Appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più Contratti applicativi.

3. In ogni caso, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere all'attivazione dei servizi richiesti nei vari Contratti applicativi secondo le specifiche tecniche, temporali ed economiche indicate e sottoscritte nelle Condizioni particolari di contratto e nell'offerta economica; per le attività eseguite in difformità delle prescrizioni di cui sopra, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

5. I servizi, richiesti nei singoli Contratti applicativi, avranno una durata a partire dal giorno di attivazione degli stessi come risultante dal singolo contratto applicativo e termineranno alla data prevista per la conclusione del servizio, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di cessare anticipatamente i servizi, secondo le modalità descritte dalle Condizioni particolari di contratto.

Art. 8 - Variazioni

1. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative all'Accordo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023; non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti nei limiti di cui al predetto art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Rapporti con il Comune

1. L'Appaltatore ha indicato quale Responsabile del servizio per ognuno dei Contratti applicativi il Sig., quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi.

L'Appaltatore si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.

Art. 10 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita polizza fideiussoria n. rilasciata in data .../.../... dalla dell'importo di € (.). La garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 11 - Subappalto, divieto di cessione

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, ha dichiarato che *intende / non intende* subappaltare; di conseguenza, con riferimento ai singoli contratti attuativi è / non è consentito il subappalto.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità

1. L'Appaltatore, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali Contratti applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. Allo scopo l'Appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi del conto corrente dedicato e il nominativo e i dati della persona delegata ad operare sul medesimo conto con nota acquisita al prot. gen. n. del .../.../..., che si allega al presente contratto sotto la lettera "A". L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.

3. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13 - Penalità

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare le modalità di esecuzione e i

tempi di consegna dei servizi secondo quanto stabilito dall'art. 4 delle Condizioni particolari di contratto.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il Comune ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali indicate nell'art. 13 delle Condizioni particolari di contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore e il Comune derivante dall'esecuzione del contratto e non risolta attraverso il ricorso all'accordo bonario sarà competente il Foro di Ancona, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 - Domicilio delle Parti

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il Comune e l'Appaltatore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto.

2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di P.E.C.:

Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it;

Appaltatore:

Art. 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Art. 18 - Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto

1. Il responsabile dell'Area Funzionale n., che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia;

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Senigallia;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni”.

Art. 19 - Spese di contratto e registrazione

1. Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di forniture assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 20 - Dichiarazioni finali di legge dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le Parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

2. L'Appaltatore, per il tramite del suo legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 22 – Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Senigallia, (F.to digitalmente)

Per l'Appaltatore, (F.to digitalmente)